

IVA

Esoneri dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio del Mef

di **Marco Peirola**

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nelle [risposte ad interpello n. 9/2019](#) e [n. 14/2019](#), dall'[articolo 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 127/2015](#) si desume che, in riferimento all'anno **2019**, la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati è attuabile su base:

- **volontaria**, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- **obbligatoria**, dal **1° luglio 2019**, per i soggetti con un **volume d'affari superiore a 400.000 euro** e, dal **1° gennaio 2020**, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse equiparate, ai sensi [dell'articolo 22 D.P.R. 633/1972](#);
- **obbligatoria**, per i soggetti passivi che effettuano **cessioni di beni o prestazioni di servizi** tramite **distributori automatici**.

Dal **1° gennaio 2020**, invece, la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati sarà attuata su base **obbligatoria**.

Il **comma 5** dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) stabilisce che la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale mediante rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale**, restando comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, mentre il **comma 1** dello stesso [articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) dispone che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere previsti **specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica** e di **trasmissione telematica dei corrispettivi** in ragione della **tipologia di attività esercitata**.

A quest'ultimo riguardo, con il **comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2019** è stato annunciato l'avvio di una **consultazione pubblica per l'individuazione degli esoneri**, con possibilità – per le associazioni di categoria – di fornire le proprie osservazioni entro il 26 aprile 2019.

In risposta alla consultazione pubblica sul decreto attuativo della nuova disciplina, **Confindustria**, con **nota del 24 aprile 2019**, ha reso il proprio contributo al fine di **segnalare le principali fattispecie di esoneri da considerare**.

In primo luogo, l'Associazione chiede di **esonere dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che**, in virtù della peculiarità dell'attività svolta, **sono già oggi esonerati dalla certificazione fiscale** ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), oppure documentano le operazioni in base a discipline settoriali.

Si tratta, infatti, di **esoneri** introdotti con l'obiettivo di **agevolare quegli operatori** per i quali il rispetto dell'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, nei tempi e secondo le modalità previste, si sarebbe tradotto in un **onere eccessivo e sproporzionato** rispetto al fine di controllo prefissato.

È verosimile che il decreto attuativo, nel definire gli esoneri, risolverà anche alcuni **aspetti attualmente dubbi** in merito al prossimo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi. È il caso, per esempio, delle prestazioni di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#), cioè di **trasporto pubblico collettivo di persone e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, che, a mio avviso, **anche dal 1° luglio 2019** possono continuare ad essere **certificate mediante i titoli/biglietti di trasporto** rispondenti alle caratteristiche previste dal **D.M 30.06.1992**.

Si osserva, infatti, che la previsione dell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015](#) – secondo cui la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale** mediante rilascio dello **scontrino** e della **ricevuta fiscale** – era presente anche prima delle modifiche operate dal **D.L. 119/2018** ed è noto che l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 116/E/2016](#) e le **Faq del 16 novembre 2017**, ha esplicitamente confermato la **validità della certificazione mediante i titoli/biglietti di viaggio** in possesso delle caratteristiche fissate dal [D.M. 30.06.1992](#).

Ritornando alle proposte di Confindustria, viene chiesto che i soggetti che effettuano, in via prevalente, operazioni esonerate dalla certificazione fiscale, o che certificano con modalità alternative i corrispettivi, siano **esonerati dalla trasmissione telematica anche per eventuali attività secondarie svolte**. Tale previsione consentirebbe alle imprese in esame di **evitare un “doppio binario”** nella gestione degli adempimenti Iva e, in special modo, preserverebbe gli operatori dal dover sostenere **investimenti eccessivi e sproporzionati** per **attività marginali** senza apportare significativi vantaggi ai fini del controllo.

Come anticipato, l'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) prevede un **ingresso graduale al nuovo adempimento**, coinvolgendo, dapprima, i soggetti più strutturati, cioè con volume d'affari superiore a 400.000 euro, ma la norma **non sembra riferire tale limite alle operazioni di commercio al minuto e assimilate**, cosicché – se tale interpretazione fosse confermata – l'obbligo di trasmissione telematica scatterebbe anche per quei soggetti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro derivante principalmente da operazioni soggette a fatturazione**.

L'Associazione chiede, pertanto, di **chiarire che il volume d'affari di 400.000 euro è riferito alle sole operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)** e che i soggetti che effettuano prevalentemente **operazioni soggette a fatturazione** e che solo in via residuale effettuano

operazioni soggette a certificazione fiscale siano **esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Infine, le ulteriori proposte rivolte al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono quelle di:

- confermare che i **corrispettivi delle operazioni accessorie**, *ex* [articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), debbano essere trasmesse telematicamente nel solo caso in cui il corrispettivo dell'operazione principale ricada nell'obbligo in esame;
- esonerare dalla trasmissione telematica i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate **all'interno di mezzi di trasporto in movimento**.

Special Event

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >